

# Regione Lazio

## Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 marzo 2023, n. T00010

**Conferimento dell'incarico di "Portavoce del Presidente", struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche. Approvazione schema di contratto.**

**OGGETTO:** Conferimento dell'incarico di "Portavoce del Presidente", struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche. Approvazione schema di contratto.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

### VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 concernente "Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;
- la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie);
- l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie);
- la nota del Direttore generale prot. n. 29162 del 11 gennaio 2023 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale 2023;
- le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92;

VISTO altresì l’art. 53, comma 2, dello Statuto e, in particolare, l’ultimo periodo secondo cui: *“La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.”*;

ATTESO che

- ai sensi dell’articolo 12 della citata l.r. n. 6/2002:
  - la Giunta e il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l’esercizio dell’attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta collaborazione aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l’amministrazione. Tali strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative;
  - con il regolamento di organizzazione sono disciplinati, tra l’altro, le competenze e l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione;
- ai sensi degli articoli 4, 10 e 15 del suddetto r.r. n. 1/2002:
  - è stata istituita la struttura di diretta collaborazione con gli organi di governo “Portavoce del Presidente”;
  - l’incarico di Portavoce del Presidente è conferito con provvedimento del Presidente;
  - gli incarichi di responsabili delle strutture di diretta collaborazione:
    - sono conferiti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, a:
      - a) dirigenti regionali iscritti al ruolo;
      - b) dirigenti di enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. I soggetti provenienti dal settore privato producono idonea e valida documentazione volta a dimostrare l’esperienza maturata in qualifica dirigenziale o posizioni equipollenti;

- c) soggetti che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;
- d) soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
- sono conferiti ai soggetti di cui al citato articolo 10, commi 3 e 4, sulla base di un rapporto fiduciario e non sono subordinati alle ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal regolamento medesimo;
- ai sensi dell'art. 10, comma 3 bis, l'incarico di Portavoce del Presidente può essere conferito, in deroga a quanto previsto dal comma 3, anche a titolo onorifico a persone scelte dal Presidente stesso. In tale caso il portavoce del Presidente per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di personale individuato nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all'articolo 4 del citato r.r. 1/2002;
- per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento, per il periodo di durata del contratto. I soggetti diversi dai dipendenti pubblici non devono intrattenere, alla data di sottoscrizione del contratto, alcun rapporto di lavoro dipendente;
- il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione è definito nella misura massima dall'Allegato "BB" al regolamento medesimo ed è determinato nell'atto di conferimento dell'incarico;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007) e, in particolare, l'art. 16 recante le disposizioni relative alla spesa per il personale delle strutture di diretta collaborazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2023, n. 42 concernente "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" e, in particolare, l'allegato tecnico n. 5 "Piano triennale di fabbisogni del personale";

RITENUTO che il conferimento dell'incarico di Portavoce del Presidente risulta un atto non differibile ed urgente in quanto lo stesso è chiamato a svolgere funzioni di supporto, assistendo e supportando il Presidente nelle funzioni di rappresentanza della Regione e nelle attività istituzionali;

TENUTO CONTO che, sulla base degli orientamenti della magistratura contabile, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito procedere all'assunzione di spese correnti, come quelle relative all'assunzione del personale a tempo determinato, nel limite dei dodicesimi (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, Delib. 37/2020/PAR nonché Sez. Contr. Campania, Delib. 28/2020/PAR);

TENUTO CONTO altresì che, secondo la deliberazione n. 48/2023/PAR del 15 febbraio 2023, della sezione di controllo per la regione siciliana, "[...] in fase di esercizio provvisorio, l'impossibilità di assumere [...] non discende dall'applicazione della sanzione prevista 9 dall'art. 10 del citato D.M. 30 giugno 2022, n. 132 (che rinvia all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 per il caso di in caso di mancata adozione del PIAO) né [...] con specifico riguardo al bilancio di previsione, dall'art. 9, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come modificato dall'art. 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, atteso che entrambe queste norme presuppongono l'avvenuto superamento dei termini massimi di approvazione dei suddetti documenti programmatici (PIAO e bilancio di previsione), ma deriva, evidentemente, dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell'esercizio in corso" [...]. Al riguardo, occorre rammentare che la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l'importanza della tempestività nella adozione

*degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell'esercizio provvisorio. [...]. In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo»[...] Ciò posto, il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all'ordinamento nell'ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. [...] Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all'interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011";*

RITENUTO pertanto che, anche alla luce del sopra menzionato orientamento della magistratura contabile, la citata D.G.R. n. 42/2023 con cui è stata aggiornata, tra l'altro, la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale debba necessariamente sottostare, per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare, agli stanziamenti di bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio ai sensi del paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, e potrà trovare completa attuazione solo a seguito dell'approvazione del bilancio;

RITENUTO che il Portavoce del Presidente costituisca una delle figure minime indispensabili a supporto delle funzioni del Presidente come indicate all'art. 41 dello Statuto della Regione;

DATO ATTO che

- con propria nota prot. n. 253900 del 7 marzo 2023, è stato chiesto, alla Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale, di procedere alla predisposizione dei conseguenti atti volti al conferimento dell'incarico di Portavoce del Presidente, alla dott.ssa Carla Cace, per la durata di tre mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, e con un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, pari a euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), nell'ambito di quanto previsto dall'allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002;
- la dott.ssa Carla Cace, soggetto esterno all'amministrazione regionale, è in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del r.r. n. 1/2002, come desumibile dal *curriculum vitae* acquisito agli atti della struttura competente;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rilasciate dalla dott.ssa Carla Cace, ai sensi della normativa vigente, acquisite al protocollo regionale n. 309561 del 20 marzo 2023;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che:

- con nota prot. n. 305250 del 20 marzo 2023 è stata inviata all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi alla dott.ssa Carla Cace;

- con nota prot. n. 305348 del 20 marzo 2023, sono state richieste informazioni all'INPS concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato relativi al dott.ssa Carla Cace;

ATTESO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito (da ultimo con deliberazione 803/2019) che l'incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina delle inconfiribilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita nell'ambito dell'attività di controllo, non emergono, allo stato, cause ostative e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e che l'accertamento di eventuali cause ostative ai sensi della normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

VISTO altresì lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Portavoce del Presidente, allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che

- il trattamento economico annuo onnicomprensivo, nell'ambito di quanto previsto dall'allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002, spettante alla dott.ssa Carla Cace, per l'incarico di Portavoce del Presidente della Regione Lazio, determinato in euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) oltre oneri riflessi a carico Ente e riparametrato alla durata del contratto come sopra indicata, trova imputazione sui capitoli U0000R21513 e U0000R21514, dell'esercizio finanziario 2023;
- la spesa di cui sopra rispetta il limite del dodicesimo ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto:

- di conferire alla dott.ssa Carla Cace l'incarico di Portavoce del Presidente, per la durata di tre mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dei citati commi 5 e 10 dell'articolo 10 del regolamento regionale 1/2002;
- di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante alla dott.ssa Carla Cace, per l'incarico di Portavoce del Presidente, in euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), oltre oneri riflessi a carico dell'Ente, nell'ambito di quanto previsto dall'allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si intendono richiamate

- di conferire alla dott.ssa Carla Cace l'incarico di Portavoce del Presidente, per la durata di tre mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dei citati commi 5 e 10 dell'articolo 10 del regolamento regionale 1/2002;
- di stabilire che il trattamento economico annuo onnicomprensivo, nell'ambito di quanto previsto dall'allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002, spettante alla dott.ssa Carla Cace, per l'incarico di Portavoce del Presidente della Regione Lazio, determinato in euro 95.000,00

(novantacinquemila/00) oltre oneri riflessi a carico Ente e riparametrato alla durata del contratto come sopra indicata, trova imputazione sui capitoli U0000R21513 e U0000R21514, dell'esercizio finanziario 2023;

- di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Portavoce del Presidente, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale gli adempimenti conseguenti al presente atto ed in particolare la stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento regionale 1/2002.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente  
Francesco Rocca